



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

OGGETTO: Determinazione delle indennità di funzione degli Amministratori Comunali.

L'anno **duemilaventidue**, addì **due**, del mese di **novembre**, alle ore **15:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	ASSESSORE	X	
BERTERO Roberta	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **SILVESTRI Dott.ssa Luisa**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinanazoione delle indennità di funzione degli Amministratori Comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali le nuove misure dell'indennità di funzione degli amministratori, in prima applicazione e per l'anno 2022, sono determinaticome nelle tabelle seguenti:

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)

	Indennità intera	
Sindaco	€ 1.906,26	
Vice Sindaco	€ 285,93	

Assessori	€ 190,63
------------------	----------

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)

	Indennità intera	
Sindaco	€ 2.032,44	
Vice Sindaco	€ 304,86	
Assessori	€ 203,24	

Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)

	Indennità intera	
Sindaco	€ 2.208,00	
Vice Sindaco	€ 331,20	
Assessori	€ 220,80	

Dato atto che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Dato atto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Visto l'art. 82, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”;

Considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Considerato che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Villanova Solaro è pari a n. 774 abitanti;

Ritenuto, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali nelle misure di cui al 2° periodo del citato comma 584, anticipando l'entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024,

Precisato che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) Di determinare le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori nelle misure previste dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilite dai commi 584 (2° periodo) e 585, nelle seguenti misure mensili, con le decorrenze ivi indicate:

Dal 01/01/2023

	Indennità intera		
<i>Sindaco</i>	€ 2.032,44		
<i>Vice Sindaco</i>	€ 304,86		
<i>Assessori</i>	€ 203,24		

Dal 01/01/2024

	Indennità intera		
<i>Sindaco</i>	€ 2.208,00		
<i>Vice Sindaco</i>	€ 331,20		
<i>Assessori</i>	€ 220,80		

- 2) Di avvalersi della maggiore quota anticipata ai sensi del comma 584, 2° periodo della legge di bilancio;
- 3) Di stabilire che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) Di stabilire che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari a una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;
- 5) Di stabilire che trovano applicazione le disposizioni degli artt. 77 – 86 del D. Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/11/2022 al 29/11/2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 14/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 14/11/2022 PROT. N°

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	02/11/2022	F.to:ALBERTO Simone
Regolarità tecnica	Favorevole	02/11/2022	F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 14/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa